

Bruxelles, 27 marzo 2023
(OR. en)

7808/23

Fascicoli interistituzionali:
2021/0424(COD)
2021/0425(COD)

ENER 155
ENV 304
CLIMA 158
IND 147
RECH 111
COMPET 264
ECOFIN 281
CODEC 475

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	15111/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1 15096/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno e una proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno ("pacchetto sul gas") nell'ambito di un nuovo quadro dell'UE per la decarbonizzazione dei mercati del gas, la promozione dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano.

2. Il pacchetto sulla decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas mira a consentire la decarbonizzazione del consumo di gas naturale, creando un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno e una pianificazione integrata delle reti. Esso, inoltre, stabilisce norme per i consumatori e rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento.

II. STATO DEI LAVORI

1. Nel luglio 2022 la presidenza ceca ha avviato i negoziati sulle proposte in sede di gruppo "Energia", che sono stati proseguiti dalla presidenza svedese nel primo trimestre del 2023. Sulla base di tali discussioni, la presidenza ha presentato sette revisioni sia del regolamento che della direttiva.
2. Le proposte sono state discusse anche dal Consiglio TTE (Energia) del 25 ottobre 2022 a Lussemburgo, con particolare attenzione allo sviluppo dei mercati dell'idrogeno, agli sconti tariffari per l'idrogeno e per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e alla miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale. I ministri hanno fornito alla presidenza orientamenti politici e hanno definito una direzione per i futuri lavori.
3. L'attuale revisione —la settima — che figura nei documenti 7556/23 e 7557/23, dovrebbe fungere da base per l'orientamento generale. Il testo nuovo è indicato in **grassetto** e le soppressioni sono contrassegnate con [...].

III. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE

1. In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile di entrambi i fascicoli. I relatori nominati sono Jerzy Buzek (PPE, Polonia) per il regolamento e Jens Geier (S&D, Germania) per la direttiva. Il Parlamento ha adottato la sua posizione il 16 febbraio 2023.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 19 maggio 2022 e il Comitato europeo delle regioni ha formulato il suo parere il 12 ottobre 2022.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

1. Gli Stati membri hanno appoggiato il modo in cui il dibattito orientativo in sede di Consiglio TTE e le discussioni in sede di gruppo "Energia" sono stati presi in considerazione durante i lavori sulle sette revisioni delle due proposte.
2. Le modifiche di maggior rilievo possono essere sintetizzate come segue:

Per quanto riguarda il regolamento:

- a) All'articolo 3, nell'ambito dei principi relativi ai mercati, è stato chiarito che le imprese che operano nello stesso sistema di entrata-uscita saranno in grado di scambiare i gas nei punti di scambio virtuali o fisicamente nei punti di interconnessione.
- b) All'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 7, e al considerando 70 bis è stata introdotta una nuova disposizione eccezionale che consente agli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata e nei terminali GNL per le consegne dalla Federazione russa e dalla Bielorussia.
- c) Relativamente alla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio, il testo del regolamento sullo stoccaggio del gas adottato nel giugno 2022 è stato inserito nel nuovo articolo 13 ter. In relazione a tale aggiunta, all'articolo 15 è stato aggiunto un nuovo paragrafo 3 relativo all'applicazione di uno sconto del 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL.
- d) All'articolo 16 è stata operata una distinzione tra gli sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema naturale, fissando le tariffe rispettivamente al 100 % e al 75 %. È stata inserita la possibilità, per le autorità nazionali di regolazione, di decidere di non applicare sconti o di applicare sconti inferiori, in modo da tenere conto delle preoccupazioni degli Stati membri che hanno, o prevedono di avere, una quota elevata di gas rinnovabili/a basse emissioni di carbonio nel mix energetico o che potrebbero temere il potenziale impatto sui flussi transfrontalieri.

- e) L'articolo 19 relativo al coordinamento transfrontaliero della qualità del gas nel sistema del gas naturale si applica ora solo alle miscele di idrogeno in cui il tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale non supera il 2 % in volume. Per risolvere eventuali controversie riguardanti le restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, le autorità nazionali di regolazione interessate saranno in misura di adottare decisioni coordinate congiunte. Questa soluzione riflette lo scetticismo di vari Stati membri nei confronti della miscelazione, pur continuando a garantire flussi transfrontalieri di gas senza barriere. L'obiettivo del regolamento è mantenere un approccio armonizzato a livello dell'UE per quanto riguarda la qualità del gas, compreso il tenore di ossigeno e la miscelazione.
- f) All'articolo 20 ter relativo alle specifiche comuni per il biometano è stato chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo.
- g) Per quanto riguarda l'articolo 67 (modifica del regolamento concernente la sicurezza dell'approvvigionamento energetico), varie disposizioni sono state considerate obsolete e sono state pertanto soppresse. Erano state redatte prima della crisi energetica e da allora sono state sostituite dal regolamento di emergenza del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas e dai lavori della Commissione sulla piattaforma per gli acquisti di gas. Inoltre, molte delegazioni hanno ritenuto che, in considerazione della crisi in corso, non sia ancora giunto il momento di procedere a modifiche dettagliate della legislazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

Per quanto riguarda la direttiva:

- a) I nuovi considerando 35 bis e 36 bis forniscono maggiori precisazioni in merito alle analogie e alle differenze tra le comunità di energia rinnovabile (ai sensi della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili) e le comunità energetiche di cittadini (ai sensi della direttiva sul gas).
- b) Il considerando 70 è stato chiarito per garantire che le disposizioni in materia di separazione orizzontale per l'idrogeno di cui all'articolo 63 non implicino la separazione funzionale della governance o una separazione dell'amministrazione o del personale e che pertanto possano essere pienamente mantenute le sinergie tra i gestori delle reti, ad esempio condividendo servizi e strutture di governance.
- c) Per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 2:
 - nelle definizioni di basse emissioni di carbonio (punti 10, 11 e 12), per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri in merito alla mancanza di precisione di tali definizioni relativamente alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 %, è stato aggiunto un combustibile fossile di riferimento (di cui alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili);
 - modifiche sostanziali sono state apportate alla definizione di "sistema di entrata-uscita" (punto 53) per fornire maggiore chiarezza riguardo all'accesso ai siti di produzione e al ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione.
- d) È stato aggiunto un nuovo articolo 4 bis per rispondere alle richieste degli Stati membri in merito all'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi in caso di crisi del gas naturale.
- e) All'articolo 8 è stato specificato che, ai fini della certificazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, gli Stati membri imporranno agli operatori economici il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili.

f) Per quanto riguarda le disposizioni relative ai consumatori:

- all'articolo 11 è stato chiarito che, nel caso di offerte a pacchetto, i clienti potranno cessare singoli servizi di un contratto e risolvere i loro contratti di fornitura di gas con breve preavviso;
- è stato aggiunto un nuovo articolo 11 bis per stabilire norme sufficienti a tutela dei consumatori in caso di eliminazione graduale del gas naturale. È stato inoltre precisato che si dovrebbe tenere conto delle esigenze dei clienti vulnerabili o dei clienti in condizioni di povertà energetica;
- agli Stati membri è stata concessa una certa flessibilità per quanto riguarda la creazione delle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 14. È stato altresì sottolineato l'aspetto locale di queste comunità. Inoltre, per sottolineare il ruolo dei clienti civili, è stato loro attribuito almeno il 15 % dei diritti di voto;
- all'articolo 15 è stato chiarito quale tipo di clienti dovrebbe ricevere l'opzione delle bollette e informazioni di fatturazione in via elettronica;
- all'articolo 17 (come all'articolo 16 relativo al gas naturale) è stata aggiunta una disposizione che consente a uno Stato membro di collegare l'obbligo di introdurre sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno a una valutazione costi-benefici;
- all'articolo 20 è stato proposto di chiarire che gli Stati membri possono esentare i clienti civili che non utilizzano il gas a fini di riscaldamento dal requisito di essere dotati di contatori convenzionali per il gas naturale. L'esenzione è stata estesa anche agli edifici in cui la maggior parte dei consumatori è costituita da famiglie che utilizzano il gas in tal modo.

- g) All'articolo 31, la proposta della Commissione prevede una fase di avviamento dei mercati dell'idrogeno da sviluppare fino al 2030, dopodiché si applicherebbero norme più dettagliate. Tuttavia, la fase di transizione per gli elementi dell'assetto del mercato dell'idrogeno è stata prorogata fino alla fine del 2035 per tenere conto dei timori che entro il 2030 il mercato dell'idrogeno non sia sufficientemente maturo per attuare un sistema di accesso regolato dei terzi. La fissazione di una data precisa aumenta inoltre la prevedibilità per i soggetti interessati rispetto a un meccanismo di riesame.
- h) In base all'articolo 32, in linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno basato sull'accesso negoziato. È stata tuttavia introdotta una certa flessibilità in base a cui essi possono anche decidere di applicare un accesso regolamentato di terzi a tali terminali.
- i) All'articolo 34, relativo al rifiuto dell'accesso e della connessione, tale possibilità è stata ampliata aggiungendo una disposizione secondo cui uno Stato membro può consentire al gestore dei sistemi di trasporto o a un gestore dei sistemi di distribuzione di rifiutare l'accesso (o di effettuare la disconnessione) per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica stabilito dalla normativa europea sul clima.
- j) L'articolo 46, paragrafo 2, è stato modificato per lasciare agli Stati membri la facoltà di attribuire la responsabilità della costruzione di interconnessioni transfrontaliere solo a determinati gestori delle reti dell'idrogeno.
- k) L'articolo 47 sulle deroghe ad alcuni obblighi per la rete dell'idrogeno esistente è stato modificato, in particolare eliminando il termine per le deroghe e includendo nel contempo un test di mercato che consenta all'autorità nazionale di regolazione di stabilire quando dovrebbe estinguersi una deroga.

- l) L'articolo 48 sulle reti dell'idrogeno geograficamente limitate è stato ampliato in modo da fornire alle reti a carattere isolato o distributivo la possibilità di derogare a determinati obblighi, introducendo un quadro analogo a quello previsto per le reti di distribuzione del gas. È stata aggiunta una nuova condizione in sostituzione dell'"unica connessione alla rete". La possibilità per le autorità nazionali di regolazione di ritirare il beneficio della deroga è stata circoscritta meglio.
- m) L'articolo 49 sugli interconnettori dell'idrogeno con i paesi terzi è stato chiarito. La versione riveduta indica che, prima della messa in funzione dell'interconnettore o prima dell'intenzione di connettersi, gli Stati membri sono tenuti a concludere accordi internazionali o un accordo intergovernativo a norma dell'articolo 82.
- n) Per quanto riguarda le relazioni sullo sviluppo della rete dell'idrogeno, il testo di compromesso offre agli Stati membri la flessibilità di applicare l'articolo 52 o l'articolo 51 quando presentano una panoramica dell'infrastruttura della rete dell'idrogeno che intendono sviluppare.
- o) All'articolo 53 sul finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, il testo di compromesso stabilisce che i progetti di interconnettori di idrogeno, ad eccezione dei progetti di interesse comune, sostengono i propri costi e possono essere finanziati attraverso il sistema tariffario. Possono anche presentare un piano di progetto, compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi. Modifiche corrispondenti sono state apportate all'articolo 6 del regolamento.

- p) All'articolo 62, le proposte iniziali della Commissione per la separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno comprendevano la scadenza del modello di separazione del gestore di trasporto indipendente ("ITO") entro la fine del 2030 e la disponibilità dei modelli del gestore di sistema indipendente ("ISO") e dell'ITO solo per le reti dell'idrogeno appartenenti a imprese verticalmente integrate al momento dell'entrata in vigore del pacchetto sul gas.

Il modello di separazione proprietaria è stato mantenuto come modello di separazione predefinito. Tuttavia, l'articolo 62, paragrafo 4, è stato riformulato per offrire maggiore flessibilità per quanto riguarda la designazione di un soggetto che funge da gestore di rete dell'idrogeno integrato, in conformità delle norme applicabili agli ITO. I gestori delle reti dell'idrogeno possono inoltre beneficiare di deroghe per le reti dell'idrogeno esistenti e le reti geograficamente limitate (articoli 47 e 48), la cui applicazione è stata semplificata.

- q) L'articolo 80 è stato emendato per modificare le circostanze in cui gli Stati membri che non sono direttamente collegati al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono derogare alle specifiche disposizioni della direttiva. Nello stesso articolo è stata introdotta una deroga alla separazione per il Lussemburgo al fine di tenere conto del suo attuale quadro normativo nei mercati del gas e dell'elettricità. Un'ulteriore deroga è prevista nel nuovo articolo 80 bis per tenere conto delle circostanze specifiche di Estonia, Lettonia e Lituania.

V. CONCLUSIONI

1. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare il testo di compromesso della presidenza che figura nei documenti 7556/23 e 7557/23, a discutere tutte le questioni in sospeso sollevate dalle delegazioni e a raggiungere un accordo sull'orientamento generale del Consiglio in vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo.